



BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.C.P.A.
REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

(Approvato dall'Assemblea dei Soci del 30/4/2016)

BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.C.P.A.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e l'elezione delle cariche Sociali della Banca.

CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2 (Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato dello Statuto, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.
2. All'avviso di convocazione può, ove il Consiglio di Amministrazione lo consideri utile ed opportuno, essere allegata una informativa per la illustrazione dei punti all'ordine del giorno.

Articolo 3 (Pubblicità dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione va pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet della Banca almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione può, in aggiunta alla suddetta pubblicazione, disporre che l'avviso di convocazione sia inoltrato ai Soci presso il loro domicilio, così come risultante dal libro Soci e dalla rispettiva scheda anagrafica e può comunque disporre che l'avviso di convocazione sia altresì affisso presso i locali della sede Sociale, delle succursali e, ove presenti, delle sedi distaccate della Banca.
3. La seconda convocazione dell'Assemblea può essere indetta con lo stesso avviso.

Articolo 4 (Luogo e tempo dell'adunanza)

1. L'Assemblea dei Soci è convocata nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove la Banca può operare. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i Soci che, secondo una ragionevole previsione degli Amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
2. In considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da

facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

3. Ove l'Assemblea sia prevista con i Soci dislocati in più locali, contigui o distanti e audio/video collegati, nell'avviso di convocazione devono essere indicati i locali nei quali gli intervenuti possono affluire.

CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Articolo 5 (Deleghe di voto)

1. Il modulo di delega può ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.
2. La delega è sempre revocabile.
3. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare un proprio Amministratore, dipendente o collaboratore.
4. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi e di controllo né ai dipendenti della Società.
5. La firma del delegante deve essere autenticata dai dipendenti della Banca appositamente nominati dal Consiglio di Amministrazione oppure da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
6. L'autenticazione della firma può essere effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.
7. Il numero di deleghe di cui può essere portatore ciascun Socio è stabilito dallo Statuto.

CAPO IV – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 6 (Legittimazione all'intervento in Assemblea)

1. Possono intervenire in Assemblea e possono esercitare il diritto di voto i Soci che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
2. Possono intervenire altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal Presidente dell'Assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare anche alla discussione assembleare solo se espressamente autorizzati dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 7 (Verifica degli intervenuti)

1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. Gli incaricati devono annotare l'orario di ingresso di ciascun Socio e il numero di deleghe a lui conferite.
3. Verificata la legittimazione all'intervento, gli incaricati consegnano al Socio il materiale di voto e, in caso di rinnovo delle cariche Sociali, un numero di schede pari ai voti esercitabili dal Socio identificato.
4. La autentica preventiva delle schede viene effettuata da Quadri direttivi della Banca

appositamente nominati dal Consiglio o, se presente, dal notaio verbalizzante.

5. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il Presidente dell'Assemblea.

Articolo 8 (Presidente dell'Assemblea)

1. Ai sensi del primo comma dell'art. 25 dello statuto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.
2. Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del Socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
3. Nel corso dell'adunanza il Presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
4. Il Presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
5. Il Presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo)

1. Il Presidente dell'Assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto e, se questo è raggiunto, dichiara l'Assemblea validamente costituita, altrimenti la rinvia ad altra convocazione.
2. In caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno un'ora da quella indicata nel relativo avviso, il Presidente comunica ciò agli Amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'Assemblea entro trenta giorni.
3. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai Soci presenti.
4. Il Socio che esce dal luogo dell'adunanza dovrà far registrare agli incaricati la propria uscita dall'Assemblea. In tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il Socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 10 (Apertura dei lavori)

1. Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori, dando notizia dell'eventuale presenza in Assemblea di soggetti diversi dai Soci.
2. L'Assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge mediante votazione per alzata di mano il segretario, ove non sia allo scopo già presente un notaio, e due scrutatori che potranno essere coadiuvati dal personale dipendente della Banca.
3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio, e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il Presidente può disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia, oppure al termine della discussione di tutte o di alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 11 (Discussione)

1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni Socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente, può essere avanzata fino a quando il Presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.
3. Ogni intervento non può durare, di regola, più di cinque minuti. Il Presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, può determinare una durata degli interventi anche inferiore al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine, può togliergli la parola, così come in caso di intervento abusivo o non autorizzato.
4. Il Presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento o gruppi di argomenti.
5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI

SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 12 (Organizzazione della votazione)

1. Il Presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i Soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8.
2. Il Presidente sovrintende alle votazioni, predisponendo un'adeguata organizzazione.
3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, e normalmente per alzata di mano, ma per la nomina alle cariche Sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese.
4. In caso di voto per il rinnovo delle cariche Sociali, possono essere predisposte delle apposite cabine di voto.
5. Il Socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario, tramite gli scrutatori, durante o subito dopo la votazione. In caso di votazione a scrutinio segreto, i Soci che lo richiedano hanno diritto di far risultare dal verbale in modo palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.
6. Il Presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, in caso di mancata approvazione, le altre proposte eventualmente presentate.
7. Se si devono approvare una o più norme statutarie, il Presidente può proporre la votazione in blocco. Nel caso di eventuali proposte di testi alternativi, il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, in caso di mancata approvazione, gli

altri testi. Se vengono approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente pone in votazione l'intero articolato statutario, dopo averne verificata la coerenza interna.

8. Se si devono approvare norme regolamentari, il Presidente può proporre la votazione in blocco. Nel caso di eventuali proposte di norme con testi alternativi, il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, in caso di mancata approvazione, gli altri testi. Se vengono approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente pone in votazione l'intero Regolamento, dopo averne verificata la coerenza interna.
9. In caso di rinnovo delle cariche Sociali la scheda utilizzata dal Socio potrà essere depositata nelle apposite urne, che saranno allo scopo predisposte ed ubicate negli spazi più comodi ed opportuni.
10. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.

SEZIONE SECONDA – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 13 (Diritto di candidarsi)

1. I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Articolo 14 (Presentazione delle candidature)

1. Le candidature possono essere espresse dal Consiglio di Amministrazione o proposte da gruppi di Soci che rappresentino almeno l'1,5% (uno virgola cinque per cento) degli aventi diritto al voto in Assemblea, fermo restando il diritto di ciascun Socio in possesso dei requisiti di cui all'art.13 di candidarsi direttamente in sede assembleare.
2. Le candidature espresse dal Consiglio di Amministrazione sono esentate dal sostegno di Soci presentatori.
3. Sia la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che quelle presentate dai Soci devono comprendere candidati che garantiscano una rappresentanza delle diverse componenti la base Sociale.
4. Ciascun Socio può concorrere a presentare un numero massimo di candidature pari a quelle eleggibili. In caso di inosservanza di tale disposizione, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcuno dei candidati da lui sostenuto.

Articolo 15 (Modalità di presentazione delle candidature)

1. Le candidature diverse da quelle proposte dal Consiglio di Amministrazione devono essere presentate alla Banca personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea di Rinnovo delle Cariche.
2. Le firme dei Soci sostenitori di candidature diverse da quelle proposte dal Consiglio di Amministrazione devono essere autenticate dagli stessi soggetti delegati alla autentica delle deleghe assembleari.
3. La Direzione della Banca dovrà provvedere per tempo alla verifica della regolarità formale delle

candidature presentate, relazionando in caso di irregolarità il Consiglio di Amministrazione che escluderà i candidati irrualmente designati, dandone loro comunicazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione formerà un'unica scheda di votazione che avrà le seguenti caratteristiche:
 - a) in alto a sinistra la dicitura "Banca Popolare di Cividale";
 - b) al centro in alto la dicitura "Scheda di votazione delle cariche Sociali. Assemblea ordinaria del...";
 - c) l'indicazione dei cognomi e nomi dei candidati, preceduti da un quadratino da utilizzare per l'espressione di voto e da un eventuale codice informatico per il rilievo automatico del voto. Alla fine di ogni gruppo di cariche in scadenza saranno riportate tante righe punteggiate quanti saranno i candidati da eleggere. Le linee punteggiate potranno essere utilizzate dal Socio per l'indicazione di candidati diversi da quelli elencati nella scheda di votazione;
 - d) in basso a destra il timbro e la firma di convalida della scheda.
5. I candidati proposti dal Consiglio di Amministrazione della Banca saranno indicati per ogni gruppo di cariche in scadenza, in ordine alfabetico in testa alle diverse cariche in scadenza con l'indicazione "proposto dal Consiglio di Amministrazione". I candidati proposti dai Soci saranno indicati, in ordine alfabetico, di seguito a quelli proposti dal Consiglio di Amministrazione.
6. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.

Articolo 16 (Modalità di votazione)

1. In caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, prima che venga dichiarata aperta la relativa votazione, determina il numero di Amministratori da eleggere mediante votazione per alzata di mano.
2. L'elezione degli Amministratori, dei membri del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proibiviri avviene mediante un'unica scheda elettorale.
3. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il Presidente può proporre all'Assemblea di votarli per alzata di mano e, ove la Assemblea concordi, può porre in votazione contestualmente tutti i candidati.
4. Sulla scheda elettorale, il voto è espresso apponendo un contrassegno a fianco dei singoli candidati prescelti, oppure scrivendo negli appositi spazi il cognome ed il nome delle persone non presenti nelle liste e, in caso di omonimia, anche la loro data di nascita. Non è ammesso il voto di lista.
5. Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle.
6. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante o dell'identità del votato.

CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 17 (Scrutinio)

1. Il Presidente sovrintende allo scrutinio, predisponendo un'idonea organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dagli scrutatori nominati dall'Assemblea, eventualmente coadiuvati da personale dipendente della Banca, ed i Soci presenti in Assemblea possono assistervi. In caso di

contestazioni, decide il Presidente dell'Assemblea.

3. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano tutte le schede depositate nelle urne e poi si scrutano le singole schede.
4. Nelle operazioni di scrutinio gli Scrutatori dovranno attenersi ai principi di seguito indicati con riferimento alle diverse casistiche.

CASI	SOLUZIONE
CASO 1 Apposizione di una croce solo sul quadrato corrispondente ad un determinato nominativo.	Il voto sarà valido solo per quel determinato nominativo
CASO 2 Apposizione di nessuna croce su nessun quadrato e designazione di nominativi alternativi, previa cancellazione solo dei nominativi di lista su riga corrispondente a quella dei nuovi.	Il voto sarà valido solo per i nominativi alternativi.
CASO 3 Apposizione di nessuna croce su nessun quadrato e designazione di nominativi alternativi, senza cancellazione dei nominativi di lista corrispondenti.	Il voto sarà valido solo per i nominativi alternativi.
CASO 4 Apposizione di croci su alcuni quadrati, e cancellazione di alcuni nominativi di lista con designazione di nominativi alternativi, in corrispondenza di quadrati sui quali non è stata apposta la croce.	Il voto sarà valido per i nominativi di lista corrispondenti ai quadrati con croce e per i nominativi alternativi designati.
CASO 5 Apposizione di croci su tutti i quadrati, e designazione di uno o più nominativi alternativi, in corrispondenza di quadrati sui quali è stata apposta la croce, senza cancellazione del nominativo sostituito	Il voto sarà valido per i nominativi di lista corrispondenti ai quadrati con croce e per il o i nominativi alternativi designati.
CASO 6 Apposizione di nessuna croce su nessun quadrato e nessuna designazione di nominativi alternativi	La scheda sarà considerata bianca.
CASO 7 Apposizione di scritte o alterazioni non indicanti espressioni di voto	La scheda sarà considerata nulla.

I casi in parola hanno titolo esemplificativo e non esaustivo.

La validità del voto espresso in eventuali ulteriori modi non definiti a priori e non classificabili tra quelli sopra riportati, è affidata alla discrezionalità degli scrutatori e, in caso di dubbio, al Presidente.

Articolo 18 (Proclamazione)

1. Al termine dello scrutinio, il Presidente proclama il risultato della votazione.
2. Risultano eletti alle cariche Sociali i candidati che hanno ottenuto più voti. A parità di voti risultano eletti i più anziani di età.
3. Gli stessi criteri selettivi valgono per individuare i Sindaci e i probiviri effettivi e quelli supplenti.

4. Gli eletti alle cariche Sociali devono comunicare alla Banca l'accettazione dell'incarico entro cinque giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina. In mancanza di tale accettazione, si intende nominato il primo dei non eletti.

Articolo 19 (Chiusura dei lavori)

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea.
3. In caso di proroga dell'Assemblea ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli Soci intervenuti in quella prorogata. In tal caso, qualora non sia ancora iniziato lo scrutinio dei voti, il Presidente dell'Assemblea provvede a far apporre i sigilli alle urne.

Articolo 20 (Pubblicità dei lavori)

1. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.
2. I documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto, sono conservati presso la sede Sociale.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 (Modificazioni del regolamento)

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, se tale argomento è stata previamente inserito nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 22 (Pubblicità del regolamento)

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai Soci presso la sede Sociale, le succursali e, ove presenti, le sedi distaccate della Banca, nonché dal sito internet della Banca.
2. Ciascun Socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci.